

Repertorio n. *** del ***

Protocollo n. *** del ***

COMUNE DI TREVÌ

Provincia di Perugia

INTERVENTI INTEGRATI DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO RIVOLTO A PERSONE ULTRA SESSANTACINQUENNI E/O IN SVANTAGGIO SOCIALE E ALLE LORO FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI TREVÌ - PERIODO 01/09/2020 – 31/08/2025.

L'anno, il giorno del mese di in Trevi
nella civica residenza

TRA

Comune di Trevi con sede in Trevi, Piazza Mazzini 1, (C.F. e P. IVA 00429570542), che per l'occasione assume la figura di Ente comodante, rappresentato dalla dr.ssa Pierantozzi Federica, nata a Foligno (PG) il 16/04/1977, Responsabile dell'Area Demografica e Sociale del Comune di Trevi, ivi domiciliata per la carica presso la residenza municipale, la quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Trevi, a ciò legittimata in virtù del decreto sindacale n. 5 del 28/05/2020 ai sensi degli Artt. 50 e 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 - autorizzata alla sottoscrizione del presente contratto;

E

Associazione, con sede legale ed amministrativa in.....,
Via....., Cod. Fis. e P. I.V.A....., in nome e per conto della
quale interviene il Presidente Sig....., nato a(PG), il,

Cod. Fisc:, di seguito per brevità denominata ASSOCIAZIONE;

PREMESSO CHE:

- il comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (la cui procedura per l'iscrizione verrà definita con apposito Decreto Ministeriale così come stabilito all'art. 53 del Codice in questione), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;

- il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;

- il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;

Che l'attività del volontario è complementare e non sostitutiva alle normali attività dell'Ente; Che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

Che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

Che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

PREMESSO, INOLTRE, CHE:

- l'art. 56 del suddetto codice stabilisce che le modalità di coinvolgimento delle associazioni rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

- l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vi-ge l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);

- il possesso di requisiti di moralità professionale;

- il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

- con determinazione del responsabile del Servizio n. 121 del 23.06.2020 è

stata avviata la procedura comparativa riservata ad organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale per la realizzazione degli interventi previsti dal presente atto;

- dal giornoal giornoè stato pertanto pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di..... in “.....”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato in regola con i requisiti previsti dalla normativa di accedere alla collaborazione di cui all’oggetto;

- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l’Associazione non lucrativa denominataper lo svolgimento delle attività elencate all’articolo 2 della presente convenzione;

- l’Associazione è regolarmente iscritta al n° del Registro Regionale e può fornire l’attività volontaria dei propri soci;

- l’Associazione vuole partecipare, in collaborazione con l’Amministrazione, tramite l’attività volontaria dei propri membri, alla rimozione degli ostacoli di ordine sociale e culturale che impediscono un libero e consapevole uso dei servizi da parte di tutti i cittadini;

- è obiettivo condiviso l’attivazione di un processo di formazione e di partecipazione dei cittadini alla gestione e alla fruizione dei servizi presenti sul territorio, promuovendo le diverse attività promosse dall’ente pubblico come bene comune;

- si tratta di associazione qualificata, con capacità operativa e propositiva, presente nella realtà locale, per potenziare i servizi per tutti i cittadini e che i propri membri sono provvisti di necessarie competenze e formazione a

quanto convenuto nel presente atto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto

L'Associazione si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste nei successivi articoli della presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni.

L'attività di intervento degli operatori volontari riguarderà:

Servizio di trasporto ed accompagnamento rivolto a persone ultrasessantacinquenni e/o in svantaggio sociale e alle loro famiglie, volto a favorire la mobilità delle persone per lo svolgimento di attività quotidiane quali: accompagnamento presso Centri di Salute o studi Medici di Medicina generale, Uffici pubblici, farmacie, laboratori per esami clinici, disbrigo commissioni, ecc. I trasporti sono effettuati sia entro il territorio comunale che, al bisogno, oltre lo stesso e tutti possono essere attivati solo su segnalazione e richiesta da parte dell'Ufficio della Cittadinanza del Comune di Trevi.

Beneficiari: persone residenti nel Comune di Trevi o temporaneamente domiciliate presso nuclei familiari residenti nel comune di Trevi;

Adulti e/o anziani con ridotta autonomia di spostamento, anche transitoria privi di supporto familiare ovvero con una rete familiare non in grado o impossibilitata a provvedere;

	<p>Persone in condizioni di svantaggio sociale conosciute dai Servizi Sociali territoriali, compresi i minori.</p>	
	<p>I soggetti di cui sopra dovranno presentare domanda presso l'Ufficio della Cittadinanza del Comune di Trevi almeno sette giorni prima della data prevista per lo spostamento; l'Assistente Sociale valuterà la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso al servizio e rilascerà il proprio nulla osta, compilando un'apposita scheda che dovrà essere consegnata al gestore del servizio.</p>	
	<p>Art. 3 - Oneri a carico dell'Associazione</p>	
	<p>Sono a carico dell'Associazione:</p>	
	<p>Le spese per permessi di eventuali accessi in Zona a Traffico Limitato e per i parcheggi;</p>	
	<p>Le spese inerenti le polizze assicurative, previste dalla normativa in materia, per la responsabilità civile contro terzi, compresa quella per tutti i terzi trasportati e le spese per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stessa;</p>	
	<p>La messa a disposizione del personale volontario idoneo rispetto alle diverse mansioni previste dai servizi affidati, opportunamente formato e munito di patente di guida, in numero sufficiente per garantire la funzionalità del servizio;</p>	
	<p>La presenza di accompagnatori ogni qual volta venga richiesta dalla tipologia del servizio e/o dalla condizione del trasportato, in particolare nel caso di minori o persone con ridotta capacità di deambulazione;</p>	
	<p>L'individuazione di un Coordinatore Operativo Responsabile per i servizi</p>	
	<p>- 6 -</p>	

affidati, che sia da riferimento per il Servizio Sociale Comunale;

La programmazione dei percorsi e la redazione dei fogli giornalieri di viaggio sulla base delle prenotazioni ricevute;

La messa a disposizione di almeno un telefono cellulare al fine di facilitare le comunicazioni sia con il preposto ufficio comunale che con gli utenti e/o familiari ed assunzione in carico delle relative spese;

La rendicontazione mensile dei servizi e degli interventi effettuati.

L'Associazione dovrà inoltre garantire, per quanto possibile, la continuità di impiego di autisti e accompagnatori, al fine di favorire buone relazioni con i fruitori del servizio e rappresentare per essi uno stabile punto di riferimento.

Art. 4 – Oneri a carico del Comune e importo

Dato che “l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario” (articolo 17 comma 3 del Codice), l'Amministrazione Comunale interverrà esclusivamente mettendo a disposizione dell'Associazione l'automezzo Fiat Doblò targato DL141WT di cui si assumerà tutti i costi relativi ad assicurazione, bolli, carburante e manutenzione ordinaria e straordinaria.

All'affidatario potrà essere riconosciuto esclusivamente un rimborso per spese effettivamente affrontate e documentate inerenti lo svolgimento di del servizio, non rientranti nelle spese già garantite dall'Amministrazione Comunale così come dettagliate al precedente capoverso e non ricomprese negli oneri a carico dell'Associazione (art.3).

L'intera documentazione inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata

dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.

L'Amministrazione comunale si riserva di verificare nel corso dell'attività la realizzazione delle varie fasi del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o in presenza di situazioni tali da vanificare la realizzazione dell'attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 5 - Volontari addetti alle attività

Gli autisti e gli accompagnatori sono tenuti a:

Far salire e scendere le persone nel punto indicato dal programma di viaggio, nel rispetto delle norme del Codice della Strada; rimane a carico della famiglia ogni responsabilità inerente l'attesa dell'automezzo e il ritorno a domicilio, dopo la discesa, in particolare nel caso di trasporto di pazienti affetti da patologie invalidanti e/o minori.

Non lasciare soli, all'arrivo a destinazione, per nessuna causa o circostanza, gli utenti, soprattutto nel caso di soggetti affetti da patologie invalidanti e minori, ed accertarsi che gli stessi entrino nella struttura e/o edificio di destinazione o vi sia presente idoneo personale addetto ad accoglierli. Se, per qualsiasi motivo, l'apertura della struttura dovesse subire ritardi, sono tenuti alla sorveglianza delle persone sopra descritte fino all'apertura della stessa.

Rispettare gli orari d'arrivo e di ritiro dalla struttura. Qualora la struttura, per motivi improrogabili, fosse impossibilitata al rispetto dei consueti orari di funzionamento, devono comunque garantire l'arrivo e/o il ritiro dalla struttura negli orari prefissati.

	Rispettare l'orario di consegna delle persone alle famiglie secondo a quanto indicato nel piano di trasporto, se non diversamente concordato con la famiglia stessa.	
	Riferire sia al Coordinatore Operativo Responsabile che al Comune - Area Demografica e Sociale - eventuali problematiche afferenti ai servizi svolti affinché si possa concordare congiuntamente, sentite le famiglie dei soggetti interessati, le azioni da adottare per la risoluzione delle stesse.	
	Concordare con il Servizio Sociale, eventuali comunicazioni alle famiglie che, in nessun caso, devono essere lasciate alla sola discrezionalità dell'autista e/o accompagnatore.	
	Gli autisti, inoltre, hanno la responsabilità civile e penale sulle persone trasportate.	
	L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, nel corso dell'attività l'andamento dei servizi, e di procedere alla eventuale risoluzione del rapporto convenzionato in caso di inadempienza o presenza di situazioni che non garantiscano il corretto espletamento dei servizi.	
	Art. 6 - Durata	
	1. La convenzione ha validità dal 01/09/2020 al 31/08/2025.	
	Le attività oggetto della Convenzione potranno subire ridimensionamenti, ovvero cessare, in relazione ad eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e gestionali stabilite dall'Amministrazione Comunale.	
	Art. 7 – Organizzazione del Servizio - assicurazioni	
	Tutto il personale volontario impegnato nel servizio, risponde unicamente all'Associazione alla quale fanno carico quindi i relativi oneri assistenziali	
	- 9 -	

ed assicurativi in base alle normative vigenti in materia.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del personale addetto qualora si ravvisino gravi inadempienze che rendano insoddisfacente il servizio, e l'Associazione è tenuta all'immediata sostituzione.

L'Associazione provvede alla stipula di adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile contro terzi, compreso quella per tutti i terzi trasportati, secondo le normative vigenti in materia, Polizza n....., scadenza (rinnovabile annualmente) stipulata presso.....- Agenzia di.....

Provvede, inoltre, ad assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, Polizza n., scadenza(rinnovabile annualmente), stipulata presso.....- Agenzia di.....

La dotazione organica minima su ciascun automezzo dovrà essere di 2 unità: un autista ed un accompagnatore, soprattutto in presenza di minori e/o persone con ridotte capacità di deambulazione. Potrà essere costituita anche dal solo autista quando le circostanze lo consentano.

L'autista dovrà essere munito dell'idonea autorizzazione di guida in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti leggi. L'accompagnatore curerà con particolare attenzione la tutela dei trasportati durante il percorso, la salita e la discesa degli stessi, e provvederà affinché all'arrivo vengano affidati all'incaricato di riceverli senza lasciarli in alcun caso incustoditi.

Potranno essere ammessi sull'automezzo, in qualità di accompagnatori, anche i familiari dell'utente quando la situazione del soggetto trasportato lo

renda necessario. Tale necessità dovrà, in ogni caso, essere comunicata ed autorizzata dal Responsabile dell'Area Demografica e Sociale, ovvero dall'Assistente Sociale

Art. 8 - Modalità di accesso al servizio

I destinatari indicati all'art. 2 devono inoltrare la richiesta di utilizzo del servizio all'Area Demografica e Sociale del Comune di Trevi – Ufficio della Cittadinanza.

L'Ufficio della Cittadinanza, previa verifica del possesso dei requisiti da parte del richiedente e laddove sia necessario alla realizzazione del progetto, provvede ad inoltrare all'Associazione la scheda di attivazione individuale tramite al seguente indirizzo:

Nella scheda di attivazione, l'Ufficio della Cittadinanza indicherà le generalità, l'indirizzo ed i riferimenti dei beneficiari.

L'Associazione dovrà annotare, in ciascuna scheda, gli spostamenti effettuati dall'interessato con indicazione di data, luogo di destinazione e motivo dello spostamento.

Il Servizio Sociale del Comune curerà il continuo aggiornamento dell'elenco degli utenti e l'Associazione dovrà rivolgersi allo stesso per farsi autorizzare ogni variazione concernente il servizio.

Il Comune dovrà comunicare all'Associazione l'attivazione del servizio almeno 5 giorni prima dell'avvio dello stesso, salvo necessità sociali e/o sanitarie espressamente motivate.

Il Comune, attraverso l'Ufficio di Cittadinanza, effettuerà verifiche periodiche sull'andamento del servizio.

Nel caso di interruzione del servizio, dovuta a qualsiasi causa, l'Associazione è tenuta a darne immediata comunicazione all'Area Demografica e Sociale, nonché alla famiglia ed al personale del luogo di destinazione.

Art. 9 – Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio funziona dal lunedì al sabato. Di norma il trasporto va assicurato nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 20:00. In questo lasso di tempo il soggetto gestore ha facoltà di organizzare i percorsi e dunque gli orari di servizio in maniera flessibile, sulla base delle esigenze degli utenti. L'arco temporale (7:00–20:00), si potrà modificare per esigenze eccezionali con esplicita richiesta motivata dell'utente all'Ufficio della Cittadinanza, che provvederà ad autorizzarla o meno secondo le proprie valutazioni del caso.

Il gestore potrà trasportare più persone, qualora il tragitto da percorrere ed i tempi di percorrenza siano adeguati alle richieste fermo restando tutte le eventuali normative vigenti in materia di emergenza sanitaria da COVID19.

Agli utenti con difficoltà di deambulazione ed ai soggetti minori, va assicurata la presenza obbligatoria di un accompagnatore sull'automezzo.

Art. 10 – Referenti

Per lo snellimento delle comunicazioni in relazione allo svolgimento delle attività della presente convenzione le parti individuano un referente (Coordinatore Operativo Responsabile), dandone formale comunicazione successivamente alla stipula della presente.

Art. 11 – Riservatezza dei dati – Informativa ex art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679

L'Associazione è responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura concernenti gli utenti fruitori del servizio e le loro famiglie, conferiti direttamente dai diretti interessati e/o per il tramite del Comune. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei dati, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione delle prescritte misure di sicurezza. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle prescrizioni normative comporterà la piena ed esclusiva responsabilità del gestore.

Art. 12 – Spese Contrattuali

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente. Lo stesso è esente da pagamento delle spese di bollo, DPR n. 642 del 26.10.1972 art. 27 e art. 27 bis, (Atti posti in essere da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in quanto l'Associazioneè una Associazione iscritta all'Albo Regionale.....

Art. 13 – Controversie

Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto le parti fanno speciale riferimento alle disposizioni di legge in materia stabilendo, di comune accordo, che qualsiasi controversia dovesse sorgere nell'applicazione della presente convenzione, sarà decisa dal competente foro di Spoleto.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Letto confermato e sottoscritto; ai sensi del combinato disposto degli articoli 52-bis della L. n. 89 del 16.02.1913 e dell'art. 25, comma 2, D. Lgs n. 82 del 07.03.2005, il presente atto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii; le parti danno atto che il contratto è stato redatto in forma e modalità conforme all'ordinamento giuridico vigente, attestando la validità dei certificati di firma ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47-ter, comma 3, della legge 16 febbraio 1913 n. 89.

Letto confermato e sottoscritto.

Per il COMUNE DI TREVÌ _____

Per l'ASSOCIAZIONE _____